

**LEGGE SUL CORPO POMPIERI
DEL COMUNE DI CALANCA**



INDICE:

<u>LEGGE SUL CORPO POMPIERI</u>		<u>3</u>
<u>I. DISPOSIZIONI GENERALI</u>		<u>3</u>
Art. 1	Scopo _____	3
Art. 2	Compiti _____	3
Art. 3	Obbligo _____	3
Art. 4	Esenzione dal servizio pompieri attivo _____	4
Art. 5	Esonero dalla tassa di riscatto _____	4
Art. 6	Esonero anticipato _____	4
<u>II. Organizzazione in seno al consorzio</u>		<u>4</u>
Art. 7	Assemblea comunale dei comuni membri _____	4
Art. 8	Comitato del corpo pompieri _____	4
Art. 9	Commissione di revisione _____	5
<u>III. Allarme / intervento</u>		<u>5</u>
Art. 10	Obbligo di segnalazione _____	5
Art. 11	Compiti del Comune _____	5
Art. 12	Casi d'emergenza per pericolo d'incendi _____	5
Art. 13	Spese d'intervento _____	5
Art. 14	Messa a disposizione personale _____	5
Art. 15	Carte dei pericoli naturali _____	5
<u>IV. Prestazione servizio</u>		<u>6</u>
Art. 16	Regolamento di servizio _____	6
Art. 17	Diritto di accesso _____	6
<u>V. Finanziamento</u>		<u>6</u>
Art. 18	Tassa di riscatto _____	6
<u>VI. Rimedi legali</u>		<u>6</u>
Art. 19	Istanze _____	6
<u>VII. Disposizioni finali</u>		<u>6</u>
Art. 20	Esecuzione _____	6
Art. 21	Abrogazione del diritto previgente _____	7
Art. 22	Entrata in vigore _____	7

LEGGE SUL CORPO POMPIERI

La presente legge sul corpo pompieri si fonda sulle disposizioni dell'art. 26 cpv. 3 della Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (CSC 840.100, Legge sulla protezione antincendio).

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

La presente legge regola i compiti e l'organizzazione del servizio pompieri del Comune di Calanca per quanto, tali compiti non rientrino nella sfera di competenza degli organi cantonali.

La sua applicazione e la sua modifica sono di competenza dei singoli Municipi.

Corpo Pompieri

Art. 2 Compiti

¹ Il Comune di Calanca delega al Consorzio di diritto pubblico "Corpo pompieri Valle Calanca" (in seguito "Consorzio"), l'organizzazione e la gestione di un corpo pompieri conformemente alle prescrizioni del Cantone e allo Statuto.

² Il Municipio può richiedere l'intervento dei pompieri per altre prestazioni di servizio e interventi oltre alla difesa in generale contro i sinistri, dietro indennizzo, se:

- a) Sono richiesti il sapere specifico e l'equipaggiamento del corpo pompieri,
- b) Sono d'interesse pubblico, ma non rientrano nei loro compiti principali e
- c) La prontezza d'intervento rimane garantita senza interruzioni.

Art. 3 Obbligo

¹ Sono assoggettati all'obbligo del servizio pompieri le persone di nazionalità svizzera o estera, domiciliate o residenti nel comune di Calanca.

² L'obbligo di prestare servizio pompieri inizia con l'anno in cui viene raggiunta la maggiore età di 18 anni e termina nell'anno del raggiungimento dei 52 anni d'età. Il Municipio ha la facoltà di disporre dell'innalzamento del limite di età entro il quale i pompieri potranno rimanere in servizio, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dell'età del pensionamento "ordinario".

³ L'obbligo del servizio pompieri viene assolto prestando servizio attivo nel corpo pompieri oppure pagando la tassa di riscatto.

⁴ Non sussiste di principio alcun diritto ad essere incorporato nel servizio pompieri attivo. Il Municipio propone un adeguato numero di pompieri allo Stato Maggiore del corpo pompieri, il quale decide le incorporazioni in base ai criteri di idoneità che esso stabilisce.

⁵ Lo Stato Maggiore del corpo pompieri può disporre in ogni momento una visita medica per accertare l'idoneità psico-fisica al servizio.

Art. 4 Esenzione dal servizio pompieri attivo

¹ Sono esentati dal servizio pompieri attivo:

- a) Le persone con funzioni ufficiali non compatibili con il servizio pompieri attivo,
- b) Le persone con comprovata infermità psichica o fisica,
- c) I genitori singoli di bambini in età prescolastica o scolastica,
- d) Le gestanti o le madri che allattano,
- e) Le persone incorporate in un corpo pompieri aziendale riconosciuto a livello cantonale o federale.

² Il Municipio può in casi motivati esonerare altri gruppi di persone dal servizio pompieri attivo.

Art. 5 Esonero dalla tassa di riscatto

¹ Sono esonerati dal versamento della tassa di riscatto dal servizio:

- a) Le persone che prestano servizio attivo in un corpo pompieri aziendale riconosciuto a livello cantonale e federale,
- b) Le persone che comprovano di aver prestato servizio attivo durante almeno 15 anni,
- c) Studenti e apprendisti fino al 24° anno di età compreso.

² In casi di disagio o nel quale il pagamento risulterebbe oltremodo gravoso per altre ragioni, decide il Municipio applicando per analogia le disposizioni della legge cantonale sulle imposte sul condono fiscale.

³ Il Municipio può in casi motivati esonerare altri gruppi di persone dal versamento della tassa di esenzione.

Art. 6 Esonero anticipato

In presenza di un certificato medico che attesta un'inidoneità futura a continuare a prestare servizio pompieri attivo, l'obbligo di prestare servizio attivo viene meno.

II. Organizzazione in seno al consorzio

Art. 7 Assemblea comunale dei comuni membri

L'Assemblea comunale dei comuni membri, in quanto materia non di competenza del rispettivo municipio.

Art. 8 Comitato del corpo pompieri

Il capo-dicastero del Comune è il rappresentante del Comune in seno al Comitato pompieri.

Art. 9 Commissione di revisione

Il municipio propone il membro del Comune nella Commissione di revisione del corpo pompieri unificato, in seguito la commissione verrà designata dal Comitato Pompieri.

III. Allarme / intervento

Art. 10 Obbligo di segnalazione

Ogni cittadino è obbligato a segnalare al numero di chiamata d'urgenza 118 qualsiasi evento che necessita di un intervento dei pompieri.

Art. 11 Compiti del Comune

¹ Il Comune è tenuto a garantire il buon funzionamento degli idranti presenti sul proprio territorio e a fornire una mappa dettagliata della loro ubicazione, come pure a concedere il libero accesso e utilizzo ad altre riserve d'acqua disponibili sul territorio.

² Il Comune deve mettere a disposizione almeno un numero di pompieri necessari, secondo la chiave di riparto indicata nello Statuto del Corpo Pompieri.

Art. 12 Casi d'emergenza per pericolo d'incendi

In caso di siccità, mancanza d'acqua, grandi manifestazioni o altre circostanze speciali che possono comportare elevati rischi o pericoli, Il Municipio o l'Ufficio cantonale della polizia del fuoco possono direttamente emanare disposizioni e adottare adeguati provvedimenti.

Art. 13 Spese d'intervento

L'assunzione delle spese di intervento avviene in base alle disposizioni cantonali e alle norme dello Statuto.

Art. 14 Messa a disposizione personale

Il personale d'esercizio comunale può rimanere a disposizione dello Stato Maggiore d'intervento in caso di necessità.

Art. 15 Carte dei pericoli naturali

Il Comune allestisce le carte dei pericoli naturali sul proprio territorio allo scopo di facilitare eventuali interventi del corpo pompieri.

IV. Prestazione servizio

Art. 16 Regolamento di servizio

Ogni persona tenuta a prestare servizio attivo sottostà alle disposizioni del regolamento di servizio del Corpo pompieri.

Art. 17 Diritto di accesso

I proprietari d'immobili, di terreni o boschi, rispettivamente gli inquilini sono tenuti a permettere lo svolgimento di esercitazioni dei pompieri sulle loro proprietà o nelle loro abitazioni, e a garantire l'accesso previo accordo con lo Stato Maggiore del corpo pompieri.

V. Finanziamento

Art. 18 Tassa di riscatto

¹ Le persone assoggettate all'obbligo di prestare servizio pompieri ai sensi dell'art. 2 della presente legge che non prestano servizio nel corpo pompieri e che non possono essere esonerate in virtù delle disposizioni dell'art. 5, devono versare una tassa annua di riscatto dal servizio pompieri.

² La tassa di riscatto dal servizio pompieri ammonta al minimo a CHF 150.00 all'anno. L'Assemblea comunale può modificare l'ammontare della tassa di riscatto dal servizio pompieri.

³ Le persone che si domiciliano nel comune o si trasferiscono fuori dal comune durante l'anno versano una tassa di riscatto proporzionalmente alla durata della loro permanenza nel comune. La tassa minima ammonta ad un quarto della tassa annuale.

VI. Rimedi legali

Art. 19 Istanze

Contro le decisioni del Municipio può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 30 giorni dalla notifica.

VII. Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione

L'Assemblea Comunale di Calanca emana gli statuti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 21 Abrogazione del diritto previgente

Lo Statuto del 01.01.2005 viene di conseguenza abrogato.

Art. 22 Entrata in vigore

La legge sul corpo pompieri entra in vigore retroattivamente al 01.01.2024.

Approvata dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni con decisione del 00.00.0000

Coira: 00.00.00

**Assicurazione fabbricati
dei Grigioni**

Il Direttore:

L'ispettore pompieri: